



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 130 del 08/10/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2013, n. 1623

Cont. 1249/10/AL - Regione Puglia c/ G.L. Acquiescenza a sentenza del TAR Puglia sede di Lecce n. 733/2012.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso al TAR Lecce notificato il 7.1.2010, il sig. G.L. ha chiesto l'annullamento previa sospensiva del provvedimento prot. 30270 del 2.4.2010 pervenuto il 7.4.2010 con cui è stato definitivamente revocato il provvedimento di concessione del contributo nei confronti del ricorrente ed è stata chiesta la restituzione della somma:

con nota del Servizio Agricoltura del 15.9.2010 prot. 84641 è stata comunicata l'opportunità della costituzione in giudizio;

il Presidente della G.R. pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 28.10.2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;

con deliberazione n. 418 del 25.3.2013, la Giunta Regionale ha ratificato il mandato difensivo come sopra conferito;

con sentenza n. 733/2012 il TAR di Lecce ha accolto il ricorso annullando gli atti impugnati;

a seguito di scambio epistolare con l'Avvocatura, il Servizio Agricoltura ha comunicato la volontà di non procedere alla proposizione di appello avverso la sentenza n. 733/2012 in quanto è stata ravvisata la non fondatezza di un eventuale gravame alla luce della motivazione ivi riportata;

Tanto premesso, vista la relazione resa dall'avvocato Marina Altamura, incaricato del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione a resistere alla lite, si propone che la Giunta Regionale deliberi la non costituzione in giudizio e, per l'effetto, l'acquiescenza alla sentenza del TAR Lecce n. 733/2012.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di non proporre appello avverso la sentenza n. 733/2012 del TAR Puglia - Sede di Lecce;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
